Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0400(COD)

12.10.2023

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

per la commissione per l'occupazione e gli affari sociali e la commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE
(COM(2022)0688 – C9-0409/2022 – 2022/0400(COD))

Relatrice per parere: Alice Kuhnke

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali e la commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, in quanto commissioni competenti, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) I trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono il diritto alla parità e il diritto alla non discriminazione quali valori essenziali dell'Unione[57]***, e*** l'Unione ha già adottato varie direttive sul divieto di discriminazione.	(1) I trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono il diritto alla parità e il diritto alla non discriminazione quali valori essenziali dell'Unione***[1].*** L'Unione ha già adottato varie direttive sul divieto di discriminazione***, ma deve ancora adottare una direttiva orizzontale sulla parità di trattamento al di fuori dell'ambito dell'occupazione e dell'impiego che si occupi di tutti i motivi protetti***.
[57] Articoli 2 e 3 del trattato dell'Unione europea ("TUE"), articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), e articoli 21, 23 e 26 della Carta.	[57] Articoli 2 e 3 del trattato dell'Unione europea ("TUE"), articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), e articoli 21, 23 e 26 della Carta.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La Corte di giustizia ha ritenuto che l'ambito di applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. Tale principio, considerato

	il suo scopo e data la natura dei diritti che è inteso a salvaguardare, si applica anche alle discriminazioni derivanti dall'identità di genere, dall'espressione di genere o dai caratteri sessuali di una persona.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE impongono agli Stati membri di istituire uno o più organismi per la promozione (inclusi l'analisi, il monitoraggio e il sostegno) della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sui motivi indicati nelle rispettive direttive (di seguito "organismi per la parità"). Tali direttive impongono agli Stati membri di provvedere affinché questi organismi dispongano tra l'altro di competenze per fornire assistenza indipendente alle vittime, condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione, pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tali discriminazioni. Impongono inoltre agli Stati membri di garantire che i compiti di tali organismi comprendano lo scambio di informazioni con i corrispondenti organismi europei, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.	(6) Le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE impongono agli Stati membri di istituire uno o più organismi per la promozione (inclusi l'analisi, il monitoraggio e il sostegno) della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sui motivi indicati nelle rispettive direttive (di seguito "organismi per la parità"). Tali direttive impongono agli Stati membri di provvedere affinché questi organismi dispongano tra l'altro di competenze per fornire assistenza indipendente alle vittime, condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione, pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tali discriminazioni. Impongono inoltre agli Stati membri di garantire che i compiti di tali organismi comprendano lo scambio di informazioni con i corrispondenti organismi europei, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ***e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)***.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE lasciano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la struttura e il funzionamento degli organismi per la parità. Tale margine si è tradotto in differenze significative tra gli organismi per la parità istituiti negli Stati membri in termini di mandato, competenze, risorse, struttura e funzionamento operativo. Ciò a sua volta comporta differenze per quanto riguarda la protezione contro le discriminazioni da uno Stato membro all'altro.	(9) Le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE lasciano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la struttura e il funzionamento degli organismi per la parità. Tale margine si è tradotto in differenze significative tra gli organismi per la parità istituiti negli Stati membri in termini di mandato, competenze, risorse, struttura e funzionamento operativo. Ciò a sua volta comporta differenze per quanto riguarda la protezione contro le discriminazioni da uno Stato membro all'altro***, con conseguenti disuguaglianze nella tutela delle vittime di discriminazione nell'Unione e una conseguente attuazione inadeguata della legislazione europea sulla parità di trattamento***. ***Al fine di garantire una protezione globale, efficace e completa contro la discriminazione, gli Stati membri dovrebbero promuovere e finanziare gli organismi per la parità per trattare tutti i motivi di discriminazione, in conformità al carattere non esaustivo dell'articolo 21 della Carta.***

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) La presente direttiva dovrebbe applicarsi all'azione degli organismi per la parità nelle questioni oggetto delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Le norme dovrebbero riguardare soltanto il funzionamento degli organismi per la parità senza estendersi all'ambito di applicazione materiale o personale di tali direttive.	(12) La presente direttiva dovrebbe applicarsi all'azione degli organismi per la parità nelle questioni oggetto delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Le norme dovrebbero riguardare soltanto il funzionamento degli organismi per la parità senza estendersi all'ambito di applicazione materiale o personale di tali direttive. ***In alcuni Stati membri, come buona prassi e in seguito a un'ampia interpretazione data dalla CGUE al***

concetto di "sesso", gli organismi per la parità hanno anche la competenza di promuovere la parità e affrontare la discriminazione fondata sull'identità e sull'espressione di genere e sui caratteri sessuali[13 bis]. Non è però così in tutti gli Stati membri, il che comporta livelli diversi di protezione contro la discriminazione all'interno dell'Unione in merito alle questioni trattate da tali direttive.

[13 bis] Sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 1994, P/S, C-13/94, ECLI:EU:C:1996:170; sentenza della Corte di giustizia del 7 gennaio 2004, K.B., C-117/01, ECLI:EU:C:2004:7; sentenza della Corte di giustizia del 27 aprile 2006, Richards, C-423/04, ECLI:EU:C:2006:256; sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2018, M.B., C-451/16, ECLI:EU:C:2018:492.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) La ***proposta di*** direttiva ***volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e meccanismi esecutivi[69]*** dovrebbe essere considerata lex specialis rispetto alle disposizioni di applicazione della direttiva 2006/54/CE che sarà sostituita dalla presente direttiva. Se la ***futura*** direttiva sulla trasparenza retributiva stabilisce, in materia di parità retributiva per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore e in materia di trasparenza retributiva, norme minime riguardanti gli organismi per la parità più elevate rispetto a quelle previste dalla	(14) La direttiva ***(UE) 2023/970[14 bis]*** dovrebbe essere considerata lex specialis rispetto alle disposizioni di applicazione della direttiva 2006/54/CE che sarà sostituita dalla presente direttiva. Se la direttiva sulla trasparenza retributiva stabilisce, in materia di parità retributiva per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore e in materia di trasparenza retributiva, norme minime riguardanti gli organismi per la parità più elevate rispetto a quelle previste dalla presente direttiva, tali norme dovrebbero prevalere su quelle enunciate nella presente direttiva.

presente direttiva, tali norme dovrebbero prevalere su quelle enunciate nella presente direttiva.

*[69] **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021) 93 final).***

*[14 bis] **Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21).***

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Quando promuovono la parità di trattamento, prevengono la discriminazione e assistono le vittime di discriminazione, gli organismi per la parità dovrebbero prestare particolare attenzione alle discriminazioni fondate su diversi dei motivi contemplati dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE.	(15) Quando promuovono la parità di trattamento, prevengono la discriminazione e assistono le vittime di discriminazione, gli organismi per la parità dovrebbero prestare particolare attenzione alle discriminazioni ***multiple e intersezionali*** fondate su ***una combinazione di*** diversi dei motivi contemplati dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE ***nonché nella Carta, riconoscendo che la discriminazione spesso colpisce le persone per più di un motivo e che ciò crea uno svantaggio specifico***. ***Includere un approccio intersezionale è fondamentale per comprendere le disuguaglianze***

	sociali, l'esclusione e la discriminazione da una prospettiva globale, sistemica o strutturale, superando al contempo un approccio unilaterale alla discriminazione, che ne sminuisce le dimensioni istituzionali e storiche. Gli organismi per la parità devono garantire un'attenzione chiara e adeguata a ciascuno dei motivi trattati e alle intersezioni tra di essi. Le disposizioni relative alla discriminazione intersezionale di cui alla direttiva (UE) 2023/970 dovrebbero essere prese in considerazione nell'attuazione della presente direttiva.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Gli organismi per la parità possono assolvere in maniera efficace la propria funzione soltanto se sono in grado di agire in completa indipendenza senza subire influenze esterne. A tal fine gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione una serie di criteri ***che contribuiscono all'indipendenza*** degli organismi per la parità. Questi ultimi non dovrebbero essere istituiti nell'ambito di un ministero o di un organismo che riceva istruzioni direttamente dal governo. Ogni membro del personale od ogni persona che detenga un incarico direttivo **-** ad esempio i membri del consiglio direttivo ***dell'organismo*** per la parità, ***il capo dell'organismo*** per la parità, ***il suo*** vice o ***il dirigente interinale - dovrebbero essere indipendenti, qualificati per l'incarico ricoperto e*** selezionati attraverso ***un processo trasparente***. Gli organismi per la parità dovrebbero essere in grado di gestire autonomamente il bilancio e le risorse, anche per quanto riguarda la selezione e la gestione del personale, e dovrebbero essere	(16) Gli organismi per la parità possono assolvere in maniera efficace la propria funzione soltanto se sono in grado di ***prendere decisioni e*** agire in completa indipendenza senza subire influenze esterne***, soprattutto politiche***. A tal fine gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione una serie di criteri ***per garantire l'indipendenza*** degli organismi per la parità. Questi ultimi non dovrebbero essere istituiti nell'ambito di un ministero o di un organismo che riceva istruzioni direttamente dal governo. Ogni membro del personale od ogni persona che detenga un incarico direttivo – ad esempio i membri del consiglio direttivo ***degli organismi*** per la parità, ***i capi degli organismi*** per la parità, ***i loro*** vice o ***i dirigenti interinali degli organismi per la parità – dovrebbero essere*** selezionati attraverso ***procedure concorsuali aperte basate sul merito e trasparenti***. Gli organismi per la parità dovrebbero essere in grado di ***scegliere la propria struttura interna e il modo in cui*** gestire

in grado di fissare le loro priorità.	autonomamente il bilancio e le risorse, anche per quanto riguarda la selezione e la gestione del personale, e dovrebbero essere in grado di fissare le loro priorità ***tenendo conto delle priorità dell'Unione sulla parità di genere***.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Affinché gli organismi per la parità possano esercitare tutte le loro competenze e adempiere i propri compiti, ***gli Stati membri*** dovrebbero ***far sì che*** la struttura interna ***degli organismi per la parità*** consenta l'esercizio indipendente delle varie competenze. Occorre rivolgere particolare attenzione alle situazioni in cui gli organismi sono tenuti sia a essere imparziali sia a offrire sostegno alle vittime. Ciò è particolarmente rilevante laddove l'organismo per la parità detenga poteri decisionali vincolanti che richiedono l'imparzialità o faccia parte di un organismo plurimandato in cui un altro mandato esige l'imparzialità. Una struttura interna che preveda una rigorosa separazione tra le competenze e i compiti pertinenti dovrebbe consentire all'organismo per la parità di esercitare le une e gli altri con efficacia.	(17) Affinché gli organismi per la parità possano esercitare tutte le loro competenze e adempiere i propri compiti, dovrebbero ***poter determinare*** la ***propria*** struttura interna ***in un modo che*** consenta l'esercizio indipendente delle varie competenze***, comprese quelle decisionali, includendo il pieno esercizio delle competenze di promozione, prevenzione, sostegno e contenzioso nella loro portata più ampia***. Occorre rivolgere particolare attenzione alle situazioni in cui gli organismi sono tenuti sia a essere imparziali sia a offrire sostegno alle vittime. Ciò è particolarmente rilevante laddove l'organismo per la parità detenga poteri decisionali vincolanti che richiedono l'imparzialità o faccia parte di un organismo plurimandato in cui un altro mandato esige l'imparzialità. Una struttura interna che preveda una rigorosa separazione tra le competenze e i compiti pertinenti dovrebbe consentire all'organismo per la parità di esercitare le une e gli altri con efficacia.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) La carenza di risorse adeguate è un problema cruciale che ostacola la capacità degli organismi per la parità di adempiere adeguatamente i propri compiti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto far sì che gli organismi per la parità ricevano finanziamenti sufficienti, possano assumere personale qualificato e dispongano di sedi e infrastrutture idonee a svolgere con efficacia ciascuno dei loro compiti, in tempi ragionevoli ed entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale. La loro dotazione di bilancio dovrebbe essere stabile, tranne nei casi di ampliamento delle competenze, pianificata su base pluriennale e consentire loro di coprire costi difficilmente prevedibili come quelli connessi a contenziosi. Per garantire che gli organismi per la parità siano dotati di risorse sufficienti, il loro bilancio***, per esempio,*** non dovrebbe subire tagli ***sensibilmente maggiori dei tagli medi a carico di altri enti pubblici; analogamente,*** la loro crescita annuale dovrebbe essere collegata almeno alla crescita media dei finanziamenti destinati ad altri enti. Se i compiti e il mandato degli organismi per la parità sono ampliati, le risorse dovrebbero aumentare in proporzione.	(18) La carenza di risorse ***umane e finanziarie*** adeguate è un problema cruciale che ostacola la capacità degli organismi per la parità di adempiere adeguatamente i propri compiti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto far sì che gli organismi per la parità ricevano finanziamenti sufficienti ***per adempiere i loro compiti***, possano assumere personale qualificato e dispongano di sedi e infrastrutture idonee a svolgere con efficacia ciascuno dei loro compiti, in tempi ragionevoli ed entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale. La loro dotazione di bilancio dovrebbe essere stabile, tranne nei casi di ampliamento delle competenze ***o del personale***, pianificata su base pluriennale e consentire loro di coprire costi difficilmente prevedibili come quelli connessi a contenziosi. ***Qualora le competenze degli organismi per la parità siano ampliate, gli Stati membri devono garantire che i loro bilanci siano adeguati di conseguenza.*** Per garantire che gli organismi per la parità siano dotati di risorse sufficienti, il loro bilancio non dovrebbe subire tagli ***e*** la loro crescita annuale dovrebbe essere collegata almeno alla crescita media dei finanziamenti destinati ad altri enti. Se i compiti e il mandato degli organismi per la parità sono ampliati, le risorse dovrebbero aumentare in proporzione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) I sistemi automatizzati, tra cui l'intelligenza artificiale, ***rappresentano*** uno strumento ***utile*** per individuare i modelli di discriminazione***, ma*** la discriminazione	(19) I sistemi automatizzati, tra cui l'intelligenza artificiale, ***possono comportare e comportano una discriminazione algoritmica, ma possono***

algoritmica ***rappresenta anch'essa un rischio***. Gli organismi per la parità dovrebbero pertanto ***avere accesso a*** personale o servizi qualificati, capaci ***da un lato di utilizzare*** sistemi automatizzati ***per il proprio lavoro e dall'altro*** di valutarne la conformità alle norme in materia di non discriminazione. Occorre dedicare particolare attenzione all'assegnazione agli organismi per la parità di risorse digitali ***appropriate***, direttamente o tramite subappalti.

anche rappresentare uno strumento per individuare i modelli di discriminazione***.*** La discriminazione algoritmica ***rischia di perpetuare ed esacerbare le disuguaglianze, la discriminazione, l'esclusione e la povertà esistenti***. Gli organismi per la parità dovrebbero pertanto ***dotarsi di*** personale o servizi ***esperti e*** qualificati, capaci ***di comprendere come funzionano i*** sistemi automatizzati ***e come possono comportare una discriminazione algoritmica,*** di valutarne la conformità alle norme in materia di non discriminazione***, di prevenirne le potenziali conseguenze sugli individui e di fornire sostegno alle vittime di questa forma di discriminazione***. Occorre dedicare particolare attenzione all'assegnazione agli organismi per la parità di risorse digitali ***adeguate e alla formazione sull'uso dei sistemi automatizzati***, direttamente o tramite subappalti. ***Gli organismi per la parità dovrebbero inoltre garantire che i sistemi automatizzati siano conformi ai requisiti di accessibilità per le persone con disabilità, in conformità all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.***

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Gli organismi per la parità, insieme ad altri attori, assolvono una funzione essenziale nella prevenzione della discriminazione e nella promozione della parità. Per affrontare gli aspetti strutturali della discriminazione e contribuire al cambiamento sociale, essi dovrebbero promuovere obblighi in materia di uguaglianza, buone pratiche, azione positiva e integrazione della parità negli enti pubblici e in quelli privati, cui dovrebbero fornire pertinenti attività di formazione, informazione, consulenza,	(20) Gli organismi per la parità, insieme ad altri attori, ***come le parti sociali e le organizzazioni della società civile,*** assolvono una funzione essenziale nella prevenzione della discriminazione e nella promozione della parità. Per affrontare gli aspetti strutturali della discriminazione e contribuire al cambiamento sociale, essi dovrebbero promuovere obblighi in materia di uguaglianza, buone pratiche, azione positiva e integrazione della parità negli enti pubblici e in quelli privati, cui dovrebbero fornire pertinenti attività di

orientamento e sostegno. Essi dovrebbero comunicare con gli enti pubblici e privati e con i gruppi a rischio di discriminazione, impegnandosi in un dibattito pubblico per lottare contro gli stereotipi e svolgere attività di sensibilizzazione in merito alla diversità e ai suoi benefici, in quanto pilastro fondamentale delle strategie dell'Unione per l'uguaglianza.	formazione, informazione, consulenza, orientamento e sostegno. Essi dovrebbero comunicare con gli enti pubblici e privati e con i gruppi a rischio di discriminazione, impegnandosi in un dibattito pubblico per lottare contro gli stereotipi e svolgere attività di sensibilizzazione in merito alla diversità e ai suoi benefici, in quanto pilastro fondamentale delle strategie dell'Unione per l'uguaglianza. ***Gli organismi per la parità dovrebbero altresì sensibilizzare sulla discriminazione intersezionale e sull'importanza di applicare un approccio intersezionale durante la progettazione di politiche, programmi, fondi e attività.***

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Oltre alla prevenzione, un compito essenziale degli organismi per la parità è offrire assistenza alle vittime di discriminazione. ***Tale*** assistenza ***dovrebbe sempre*** comprendere la comunicazione di informazioni essenziali ai denuncianti ***e una valutazione preliminare della loro denuncia***, ***sulla base delle informazioni iniziali fornite volontariamente dalle parti. Gli Stati membri dovrebbero avere il compito di definire*** le modalità ***in base alle quali l'organismo per la parità formula tale valutazione, come la tempistica del processo o le garanzie procedurali contro denunce ripetute o abusive***.	(21) Oltre alla prevenzione, un compito essenziale degli organismi per la parità è offrire ***un sostegno completo e*** assistenza alle vittime di discriminazione. ***Tali sostegno e*** assistenza ***dovrebbero essere gratuiti e*** comprendere***, come minimo,*** la comunicazione di informazioni essenziali ai denuncianti***, compresa la consulenza giuridica***, ***la consulenza mirata alle esigenze specifiche delle vittime e le informazioni sugli aspetti procedurali, tra cui*** le modalità ***per adire le vie legali e altri rimedi disponibili***.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Per consentire a tutte le vittime di presentare denuncia, la presentazione delle denunce dovrebbe essere possibile secondo varie modalità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere in debito conto la raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione***, secondo la quale dovrebbe essere*** possibile presentare denunce ***nella*** lingua ***scelta*** dal denunciante ***tra le lingue comunemente utilizzate nello Stato membro*** in cui è situato l'organismo per la parità. Per affrontare una delle cause della scarsità di segnalazioni, ossia il timore di ritorsioni, e fatta salva la direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione[70], occorre garantire riservatezza ai testimoni ***e*** agli informatori ***nonché, nella misura del possibile,*** ai denuncianti.	(22) Per consentire a tutte le vittime di presentare denuncia, la presentazione delle denunce dovrebbe essere possibile secondo varie modalità***, anche attraverso l'istituzione di uffici regionali o locali o strumenti e piattaforme digitali***. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere in debito conto la raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione ***e assicurarsi che sia*** possibile presentare denunce ***in una*** lingua ***compresa*** dal denunciante***, anche una lingua che è comunemente utilizzata nel luogo*** in cui è situato l'organismo per la parità ***o una lingua indicata dall'organismo per la parità***. Per affrontare una delle cause della scarsità di segnalazioni, ossia il timore di ritorsioni, e fatta salva la direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione[70], occorre garantire riservatezza ai testimoni***,*** agli informatori ***e*** ai denuncianti.
[70] Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).	[70] Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Gli obblighi imposti agli Stati membri e i compiti degli organismi per la parità in relazione all'assistenza alle vittime, a norma della presente direttiva, dovrebbero essere presi in considerazione congiuntamente agli

	obblighi degli Stati membri e ai diritti delle vittime di cui alla direttiva 2012/29/UE.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per offrire la possibilità di una risoluzione extragiudiziale delle controversie rapida ed economicamente accessibile, gli Stati membri dovrebbero dare la possibilità alle parti di cercare una composizione amichevole delle controversie, tramite l'organismo per la parità o un altro specifico ente esistente. Dovrebbero definire le modalità del processo di composizione amichevole secondo il diritto nazionale.	(23) Per offrire la possibilità di una risoluzione extragiudiziale delle controversie rapida ed economicamente accessibile, gli Stati membri dovrebbero dare la possibilità alle parti di cercare una composizione amichevole delle controversie, tramite l'organismo per la parità o un altro specifico ente esistente. Dovrebbero definire le modalità del processo di composizione amichevole secondo il diritto nazionale. ***L'avvio di un processo di conciliazione e mediazione dovrebbe essere soggetto all'accordo delle parti e non dovrebbe impedire a una parte di esercitare il diritto di avviare un'azione giudiziaria qualora non accetti la decisione del consiglio di conciliazione e mediazione.***

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Gli elementi di prova, che sono essenziali per determinare se una discriminazione ha avuto luogo, si trovano spesso nelle mani del presunto responsabile. Gli organismi per la parità dovrebbero pertanto essere in grado di accedere alle informazioni necessarie per ***accertare la*** discriminazione e collaborare con i servizi pubblici pertinenti, come	(25) Gli elementi di prova, che sono essenziali per determinare se una discriminazione ha avuto luogo, si trovano spesso nelle mani del presunto responsabile. Gli organismi per la parità dovrebbero pertanto essere in grado di accedere alle informazioni necessarie per ***determinare l'esistenza della*** discriminazione e collaborare con i servizi

l'ispettorato del lavoro o l'ispettorato all'istruzione. Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro idoneo per l'esercizio di questa competenza conformemente alle norme e alle procedure nazionali.

pubblici pertinenti, come l'ispettorato del lavoro o l'ispettorato all'istruzione. Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro idoneo per l'esercizio di questa competenza conformemente alle norme e alle procedure nazionali.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Sulla base degli elementi di prova raccolti, ***tramite un'indagine o forniti volontariamente,*** gli organismi per la parità dovrebbero comunicare la propria valutazione al denunciante e al presunto responsabile. Gli ***Stati membri*** dovrebbero determinare il valore giuridico di questa valutazione che può essere un parere non vincolante oppure una decisione vincolante che costituisce titolo esecutivo. ***Entrambi*** dovrebbero esporre i motivi della valutazione e includere, se necessario, misure per porre rimedio a qualsiasi violazione constatata e prevenirne il ripetersi. Allo scopo di garantire l'efficace operato degli organismi per la parità, gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per dar seguito ai pareri ed eseguire le decisioni.	(26) Sulla base degli elementi di prova raccolti, gli organismi per la parità dovrebbero ***avere la facoltà di*** comunicare la propria valutazione al denunciante e al presunto responsabile. Gli ***organismi per la parità*** dovrebbero determinare il valore giuridico di questa valutazione che può essere un parere non vincolante oppure una decisione vincolante che costituisce titolo esecutivo. ***I pareri e le decisioni*** dovrebbero esporre i motivi della valutazione e includere, se necessario, misure per porre rimedio a qualsiasi violazione constatata e prevenirne il ripetersi***. Le decisioni vincolanti che costituiscono titolo esecutivo possono includere sanzioni***. Allo scopo di garantire l'efficace operato degli organismi per la parità, gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per dar seguito ai pareri ed eseguire le decisioni.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per promuovere il proprio operato e la legislazione in materia di uguaglianza, gli organismi per la parità dovrebbero	(27) Per promuovere il proprio operato e la legislazione in materia di uguaglianza, gli organismi per la parità dovrebbero

pubblicare ***una sintesi dei*** propri pareri e ***delle*** proprie decisioni senza rivelare dati personali.	pubblicare ***i*** propri pareri e ***le*** proprie decisioni***, compresa la relativa sintesi,*** senza rivelare dati personali.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Gli organismi per la parità dovrebbero avere il diritto di agire in giudizio in procedimenti amministrativi o civili, per contribuire a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. I procedimenti giudiziari dovrebbero essere soggetti al diritto procedurale nazionale, comprese le norme nazionali in materia di ammissibilità delle azioni, ma tali norme, e in particolare eventuali condizioni di interesse legittimo, non possono essere applicate in modo da compromettere l'efficacia del diritto di agire degli organismi per la parità. I poteri di indagine e di decisione e il diritto di agire in giudizio conferiti agli organismi per la parità dalla presente direttiva faciliteranno l'attuazione pratica delle attuali disposizioni delle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE sull'onere della prova e la difesa dei diritti. Alle condizioni previste dalla presente direttiva, gli organismi per la parità potranno accertare fatti "dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta", soddisfacendo in tal modo le condizioni di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/43/CE, all'articolo 10 della direttiva 2000/78/CE e all'articolo 9 della direttiva 2004/113/CE. Il loro sostegno faciliterà pertanto l'accesso alla giustizia per le vittime.	(28) Gli organismi per la parità dovrebbero avere il diritto di agire in giudizio ***dinanzi a istituzioni, organi giudicanti e*** in procedimenti amministrativi o civili, per contribuire a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. I procedimenti giudiziari dovrebbero essere soggetti al diritto procedurale nazionale, comprese le norme nazionali in materia di ammissibilità delle azioni, ma tali norme, e in particolare eventuali condizioni di interesse legittimo, non possono essere applicate in modo da compromettere l'efficacia del diritto di agire degli organismi per la parità. I poteri di indagine e di decisione e il diritto di agire ***dinanzi a istituzioni, organi giudicanti e*** in giudizio conferiti agli organismi per la parità dalla presente direttiva faciliteranno l'attuazione pratica delle attuali disposizioni delle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE sull'onere della prova e la difesa dei diritti. Alle condizioni previste dalla presente direttiva, gli organismi per la parità potranno accertare fatti "dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta", soddisfacendo in tal modo le condizioni di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/43/CE, all'articolo 10 della direttiva 2000/78/CE e all'articolo 9 della direttiva 2004/113/CE. Il loro sostegno faciliterà pertanto l'accesso alla giustizia per le vittime.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) La legittimazione ad agire consente agli organismi per la parità di agire per conto o a sostegno delle vittime, che in tal modo possono accedere alla giustizia laddove ostacoli procedurali e finanziari o il timore di ritorsioni costituiscono spesso un deterrente. La legittimazione ad agire consente inoltre agli organismi per la parità di selezionare strategicamente le cause che decidono di perseguire dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, e di contribuire alla corretta applicazione e interpretazione della normativa in materia di parità di trattamento.	(29) La legittimazione ad agire consente agli organismi per la parità di agire per conto o a sostegno delle vittime, che in tal modo possono accedere alla giustizia laddove ostacoli procedurali e finanziari o il timore di ritorsioni costituiscono spesso un deterrente. La legittimazione ad agire consente inoltre agli organismi per la parità di selezionare strategicamente le cause che decidono di perseguire dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, e di contribuire alla corretta applicazione e interpretazione della normativa in materia di parità di trattamento***, nonché alla formulazione di proposte per migliorare e aggiornare la normativa esistente***.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) In alcuni casi è difficile contrastare la discriminazione perché non vi sono denuncianti che avviano un procedimento. Nella sentenza della causa C-54/07 (Feryn)[71], promossa da un organismo per la parità in nome proprio, la Corte di giustizia ha confermato che ***è possibile stabilire*** l'esistenza di una discriminazione anche in mancanza di una vittima identificabile. È pertanto importante che gli organismi per la parità possano agire in nome proprio in difesa dell'interesse pubblico.	(30) In alcuni casi è difficile contrastare la discriminazione perché non vi sono denuncianti che avviano un procedimento. Nella sentenza della causa C-54/07 (Feryn)[71], promossa da un organismo per la parità in nome proprio, la Corte di giustizia ha confermato che l'esistenza di una discriminazione ***è possibile*** anche in mancanza di una vittima identificabile***, ad esempio nei casi di discriminazione strutturale o sistemica***. È pertanto importante che gli organismi per la parità possano agire ***e avviare procedimenti giudiziari*** in nome proprio in difesa dell'interesse pubblico ***laddove si sia***

riscontrato un caso di discriminazione, senza la presenza di un singolo identificato come vittima. È inoltre importante che possano agire nei casi in cui ci si avvale di ricorsi collettivi.

[71] Sentenza del 10 luglio 2008, Feryn, C-54/07, ECLI:EU:C:2008:397.

[71] Sentenza del 10 luglio 2008, Feryn, C-54/07, ECLI:EU:C:2008:397.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(30 bis) La presente direttiva mira altresì ad affrontare i casi di discriminazione che interessano le procedure, le routine e la cultura organizzativa di qualsiasi organizzazione privata o pubblica, comprese le autorità preposte all'applicazione della legge, che contribuiscono a risultati meno favorevoli per determinati gruppi specifici della popolazione. Gli organismi per la parità dovrebbero poter intensificare le misure volte a prevenire la discriminazione istituzionale e mettere a punto mezzi di ricorso sistemici che consentano una risposta coerente alle discriminazioni strutturali o sistemiche in tutti i settori.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Gli organismi per la parità dovrebbero anche essere in grado di presentare agli organi giurisdizionali dichiarazioni orali o scritte - ad esempio in qualità di amicus curiae - come metodo più	(31) Gli organismi per la parità dovrebbero anche essere in grado di presentare agli organi giurisdizionali***, alle istituzioni e agli organi giudicanti*** dichiarazioni orali o scritte - ad esempio in

agile per corroborare le cause con il loro parere di esperti.	qualità di amicus curiae***, terza parte o esperto*** - come metodo più agile per corroborare le cause con il loro parere di esperti.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Il diritto degli organismi per la parità di agire in giudizio deve rispettare i principi del giusto processo e della parità delle armi. Pertanto, tranne nel caso in cui l'organismo per la parità agisca in qualità di parte in un procedimento relativo all'esecuzione o al controllo giurisdizionale di una propria decisione o agisca in qualità di amicus curiae, l'organismo per la parità non dovrebbe essere autorizzato a presentare nell'ambito di procedimenti giudiziari prove ottenute mediante indagini precedenti sullo stesso caso che il presunto responsabile o qualsiasi terzo era giuridicamente tenuto a fornire.	(32) Il diritto degli organismi per la parità di agire ***dinanzi a istituzioni, organi giudicanti e*** in giudizio deve rispettare i principi del giusto processo e della parità delle armi. Pertanto, tranne nel caso in cui l'organismo per la parità agisca in qualità di parte in un procedimento relativo all'esecuzione o al controllo giurisdizionale di una propria decisione o agisca in qualità di amicus curiae, l'organismo per la parità non dovrebbe essere autorizzato a presentare nell'ambito di procedimenti giudiziari prove ottenute mediante indagini precedenti sullo stesso caso che il presunto responsabile o qualsiasi terzo era giuridicamente tenuto a fornire.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Le disposizioni relative al diritto degli organismi per la parità di agire in giudizio non modificano i diritti conferiti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE alle vittime e alle associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici che fanno valere i diritti delle vittime e che, conformemente ai criteri stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, hanno un interesse legittimo a garantire che le	(34) Le disposizioni relative al diritto degli organismi per la parità di agire ***dinanzi a istituzioni, organi giudicanti e*** in giudizio non modificano i diritti conferiti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE alle vittime e alle associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici che fanno valere i diritti delle vittime e che, conformemente ai criteri stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, hanno un

suddette direttive siano rispettate.	interesse legittimo a garantire che le suddette direttive siano rispettate.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno garantire a tutti, su base paritaria, l'accesso ai servizi e alle pubblicazioni degli organismi per la parità. A tale scopo occorre individuare e affrontare gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso ai servizi degli organismi per la parità. Per i denuncianti questi servizi dovrebbero essere gratuiti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre accertarsi che i servizi degli organismi per la parità siano a disposizione di tutte le potenziali vittime in ogni parte del loro territorio, ad esempio aprendo uffici locali, anche mobili, organizzando campagne locali o cooperando con i delegati o le organizzazioni della società civile locali.	(36) È opportuno garantire a tutti, su base paritaria, l'accesso ai servizi e alle pubblicazioni degli organismi per la parità***, anche online***. A tale scopo occorre individuare e affrontare gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso ai servizi degli organismi per la parità. Per i denuncianti questi servizi dovrebbero essere gratuiti. ***Nel rispetto delle competenze attribuite agli enti regionali e locali,*** gli Stati membri dovrebbero inoltre accertarsi che i servizi degli organismi per la parità siano a disposizione di tutte le potenziali vittime in ogni parte del loro territorio, ad esempio aprendo***, dove necessario,*** uffici locali ***e regionali***, anche mobili, organizzando campagne locali o cooperando con i delegati o le organizzazioni della società civile locali. ***È opportuno prestare particolare attenzione al fine di garantire l'accesso ai gruppi svantaggiati.***

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) L'Unione e tutti gli Stati membri sono parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[73] (UNCRPD), che comporta l'obbligo di vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e di	(37) L'Unione e tutti gli Stati membri sono parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[73] (UNCRPD), che comporta l'obbligo di vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e di

garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione, qualunque ne sia il fondamento. La presente direttiva dovrebbe essere interpretata in maniera coerente con l'UNCRPD. Per garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica nonché l'accesso a tutti i servizi e le attività degli organismi per la parità, è necessario assicurarne l'accessibilità, conformemente ai requisiti di cui alla direttiva (UE) 2019/882, nonché soluzioni appropriate. Gli organismi per la parità dovrebbero garantire accessibilità fisica e digitale[74], tramite la prevenzione e l'eliminazione delle barriere che possono presentarsi alle persone con disabilità per quanto riguarda l'accesso ai loro servizi e alle loro informazioni; dovrebbero inoltre fornire soluzioni appropriate e adottare le modifiche e gli adattamenti necessari e opportuni, qualora un caso particolare lo richieda.

[73] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37.

[74] Cfr. la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1) e la relativa decisione di esecuzione.

garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione, qualunque ne sia il fondamento. La presente direttiva dovrebbe essere interpretata in maniera coerente con l'UNCRPD. Per garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica nonché l'accesso a tutti i servizi e le attività degli organismi per la parità, è necessario assicurarne l'accessibilità, conformemente ai requisiti di cui alla direttiva (UE) 2019/882, nonché soluzioni appropriate. Gli organismi per la parità dovrebbero garantire accessibilità fisica e digitale[74], tramite la prevenzione e l'eliminazione delle barriere che possono presentarsi alle persone con disabilità per quanto riguarda l'accesso ai loro servizi e alle loro informazioni; dovrebbero inoltre fornire soluzioni appropriate e adottare le modifiche e gli adattamenti necessari e opportuni, qualora un caso particolare lo richieda. ***Nell'ambito del loro mandato, gli organismi per la parità dovrebbero occuparsi di tutte le forme di discriminazione affrontate dalle persone con disabilità, in linea con l'UNCRPD, tra cui la discriminazione diretta e indiretta, il rifiuto di soluzioni appropriate, la discriminazione per associazione, le molestie, l'ordine di discriminare, la vittimizzazione e l'incitamento all'odio.***

[73] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37.

[74] Cfr. la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1) e la relativa decisione di esecuzione.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Per promuovere l'apprendimento reciproco, la coesione e la coerenza è fondamentale consentire agli organismi per la parità di coordinarsi e cooperare regolarmente, a diversi livelli e in una prospettiva di lungo periodo; ciò può ampliare la portata e l'impatto del loro operato. Gli organismi per la parità dovrebbero cooperare ***in particolare*** con altri organismi per la parità dello stesso Stato membro e di altri Stati membri - anche nel quadro della European network of equality bodies (rete europea degli organismi per la parità, Equinet) - e con enti pubblici e privati a livello locale, regionale, nazionale, dell'Unione europea e internazionale, come organizzazioni della società civile, autorità di protezione dei dati, sindacati, ispettorati del lavoro e dell'istruzione, servizi di contrasto, agenzie con responsabilità a livello nazionale per la difesa dei diritti umani, autorità che gestiscono fondi dell'Unione, punti di contatto nazionali per i Rom, organizzazioni di consumatori e meccanismi nazionali indipendenti per la promozione, la tutela e il monitoraggio dell'UNCRPD. Tale cooperazione non dovrebbe comportare lo scambio di dati personali (ossia dati sulla parità in una forma che permetta l'individuazione dei singoli).	(38) Per promuovere l'apprendimento reciproco, la coesione e la coerenza è fondamentale consentire agli organismi per la parità di coordinarsi e cooperare regolarmente, a diversi livelli e in una prospettiva di lungo periodo; ciò può ampliare la portata e l'impatto del loro operato. ***Laddove esistano diversi organismi per la parità, le loro competenze e i loro poteri dovrebbero essere rafforzati e dovrebbe essere garantito il coordinamento per evitare le sovrapposizioni, consentire un'azione congiunta e ottimizzare l'uso delle risorse.*** Gli organismi per la parità dovrebbero cooperare con altri organismi per la parità dello stesso Stato membro e di altri Stati membri – anche nel quadro della European network of equality bodies (rete europea degli organismi per la parità, Equinet) – e con enti pubblici e privati a livello locale, regionale, nazionale, dell'Unione europea e internazionale, come ***parti sociali,*** organizzazioni della società civile, autorità di protezione dei dati, sindacati, ispettorati del lavoro e dell'istruzione, servizi di contrasto, agenzie con responsabilità a livello nazionale per la difesa dei diritti umani, autorità che gestiscono fondi dell'Unione, punti di contatto nazionali per i Rom, organizzazioni di consumatori e meccanismi nazionali indipendenti per la promozione, la tutela e il monitoraggio dell'UNCRPD. Tale cooperazione non dovrebbe comportare lo scambio di dati personali (ossia dati sulla parità in una forma che permetta l'individuazione dei singoli). ***Inoltre qualsiasi coinvolgimento degli organismi per la parità nelle questioni relative al luogo di lavoro dovrebbe rispettare l'autonomia, le competenze e le prerogative delle parti sociali e le competenze riconosciute di tutte le agenzie governative pertinenti,***

	compresi gli ispettorati del lavoro, gli organi giurisdizionali nazionali e i tribunali ordinari, conformemente alla legge e alla prassi nazionali. La loro esistenza non dovrebbe tuttavia impedire agli organismi per la parità di adempiere i loro compiti in conformità alle rispettive competenze.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Gli organismi per la parità non possono svolgere in modo adeguato il loro ruolo di esperti nel campo della parità di trattamento se non sono consultati in una fase sufficientemente precoce del processo di elaborazione delle politiche sulle questioni connesse ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Gli Stati membri dovrebbero pertanto istituire procedure trasparenti per garantire la tempestività di tale consultazione***, e*** dovrebbero anche consentire agli organismi per la parità di elaborare e pubblicare raccomandazioni.	(39) Gli organismi per la parità non possono svolgere in modo adeguato il loro ruolo di esperti nel campo della parità di trattamento se non sono consultati in una fase sufficientemente precoce del processo di elaborazione delle politiche sulle questioni connesse ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Gli Stati membri dovrebbero pertanto istituire procedure trasparenti per garantire la tempestività di tale consultazione**.** Dovrebbero anche consentire agli organismi per la parità di elaborare e pubblicare raccomandazioni ***e dovrebbero poter chiedere alle autorità e ai funzionari di rispondere entro un termine ragionevole***.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) I dati sulla parità sono fondamentali per acquisire una consapevolezza maggiore, sensibilizzare le persone, quantificare la discriminazione, rilevare le tendenze nel tempo, provare l'esistenza	(40) I dati sulla parità sono fondamentali per acquisire una consapevolezza maggiore, sensibilizzare le persone, quantificare la discriminazione, rilevare le tendenze nel tempo, provare l'esistenza

della discriminazione, valutare l'attuazione della legislazione sulla parità, dimostrare la necessità di un'azione positiva e contribuire a elaborare politiche basate su elementi concreti[75]. Gli organismi per la parità svolgono un ruolo nell'elaborazione di dati sulla parità pertinenti per tali scopi, ad esempio organizzando periodiche tavole rotonde che riuniscano tutti gli enti interessati. Essi dovrebbero anche raccogliere e analizzare dati concernenti le proprie attività o svolgere inchieste; dovrebbero inoltre avere la possibilità di consultare e utilizzare informazioni statistiche raccolte da altri enti pubblici e privati - come uffici statistici nazionali, organi giurisdizionali nazionali, ispettorati del lavoro e dell'istruzione, sindacati od organizzazioni della società civile - e concernenti le questioni per cui sono competenti ai sensi delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Tali informazioni statistiche non dovrebbero contenere dati personali.

[75] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ("direttiva sull'uguaglianza razziale") e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni

della discriminazione, valutare l'attuazione della legislazione sulla parità, dimostrare la necessità di un'azione positiva e contribuire a elaborare politiche basate su elementi concreti[75]. Gli organismi per la parità svolgono un ruolo nell'elaborazione di dati sulla parità pertinenti per tali scopi, ad esempio organizzando periodiche tavole rotonde che riuniscano tutti gli enti interessati. Essi dovrebbero anche raccogliere e analizzare dati concernenti le proprie attività o svolgere inchieste; dovrebbero inoltre avere la possibilità di consultare e utilizzare informazioni statistiche raccolte da altri enti pubblici e privati - come uffici statistici nazionali, organi giurisdizionali nazionali, ispettorati del lavoro e dell'istruzione, sindacati od organizzazioni della società civile - e concernenti le questioni per cui sono competenti ai sensi delle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Tali informazioni statistiche non dovrebbero contenere dati personali ***e dovrebbero essere rese disponibili in un formato accessibile in modo da poter essere facilmente utilizzate dagli organismi per la parità. Il lavoro degli organismi per la parità relativo ai dati sulla parità dovrebbe tenere conto degli orientamenti e delle risorse esistenti su tali dati, compresi quelli sviluppati nel quadro del sottogruppo sui dati sulla parità del gruppo ad alto livello dell'UE sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità.***

[75] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ("direttiva sull'uguaglianza razziale") e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni

di lavoro ("direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione") SWD(2021) 63 final.

di lavoro ("direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione") SWD(2021) 63 final.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Oltre a pubblicare una relazione annuale sulle proprie attività, gli organismi per la parità dovrebbero pubblicare ***periodicamente*** una relazione che valuti nel complesso la situazione negli Stati membri per quanto riguarda le discriminazioni che rientrano nel loro mandato. Tale relazione dovrebbe fornire informazioni agli enti pubblici e privati e fungere da guida per determinare le future priorità degli organismi per la parità. La relazione non dovrebbe contenere dati personali.	(41) Oltre a pubblicare una relazione annuale sulle proprie attività, gli organismi per la parità dovrebbero pubblicare ***ogni due anni*** una relazione che valuti nel complesso la situazione negli Stati membri per quanto riguarda le discriminazioni che rientrano nel loro mandato. Tale relazione dovrebbe fornire informazioni***, raccomandazioni e un relativo seguito*** agli enti pubblici e privati e fungere da guida per determinare le future priorità degli organismi per la parità. La relazione non dovrebbe contenere dati personali. ***Gli organismi per la parità dovrebbero disporre di risorse sufficienti per svolgere i compiti di comunicazione loro affidati.***

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Per definire la propria visione per il futuro e individuare traguardi e obiettivi della loro organizzazione, gli organismi per la parità dovrebbero adottare un programma pluriennale, che assicuri la coerenza nel tempo dei diversi filoni di lavoro e affronti i problemi sistemici della discriminazione che rientrano nel loro mandato nel quadro di un piano d'azione di lungo periodo.	(42) Per definire la propria visione per il futuro e individuare traguardi e obiettivi della loro organizzazione, gli organismi per la parità dovrebbero adottare un programma pluriennale, che assicuri la coerenza nel tempo dei diversi filoni di lavoro e affronti i problemi strutturali o sistemici della discriminazione, compresa quella online, che rientrano nel loro mandato nel quadro di un piano d'azione di lungo periodo. ***Le competenze e i poteri***

attribuiti a tutti i mandati di tale istituzione dovrebbero essere armonizzati e rafforzati in modo che ciascun mandato goda, per quanto possibile, delle più ampie competenze e dei più ampi poteri disponibili a qualsiasi altro mandato.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Al fine di valutare l'efficacia della presente direttiva è necessario istituire un meccanismo per monitorarne l'applicazione e, oltre a verificarne il rispetto, valutarne gli effetti pratici. La Commissione, cui sarebbe opportuno affidare tale monitoraggio, dovrebbe redigere periodicamente una relazione sull'applicazione. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione degli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, per quanto riguarda gli effetti pratici della presente direttiva, è opportuno conferire alla Commissione poteri ***esecutivi*** per la compilazione di un elenco di indicatori pertinenti, sulla cui base si dovranno poi raccogliere i dati. Tale monitoraggio non dovrebbe comportare il trattamento di dati personali.	(43) Al fine di valutare l'efficacia della presente direttiva è necessario istituire un meccanismo per monitorarne l'applicazione e, oltre a verificarne il rispetto, valutarne gli effetti pratici. La Commissione, cui sarebbe opportuno affidare tale monitoraggio, dovrebbe redigere periodicamente ***ogni tre anni*** una relazione sull'applicazione ***sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri e di ulteriori dati pertinenti raccolti a livello nazionale e dell'Unione dagli organismi per la parità, da altri portatori di interessi, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere***. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione degli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, per quanto riguarda gli effetti pratici della presente direttiva, è opportuno conferire alla Commissione poteri ***delegati*** per la compilazione di un elenco di indicatori pertinenti, sulla cui base si dovranno poi raccogliere i dati. ***La relazione potrebbe contenere una valutazione specifica del funzionamento indipendente degli organismi per la parità.*** Tale monitoraggio non dovrebbe comportare il trattamento di dati personali. ***Dovrebbe essere possibile presentare alla Commissione denunce relative a presunte ingerenze ingiustificate nell'indipendenza degli***

organismi per la parità.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e ***offre quindi agli*** Stati membri ***la possibilità di adottare*** o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.	(44) La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e ***gli*** Stati membri ***sono pertanto incoraggiati ad adottare*** o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe ***in alcun caso*** servire per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità al fine di migliorarne l'efficacia, garantirne l'indipendenza e rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.	1. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità al fine di migliorarne l'efficacia ***di diritto e di fatto***, garantirne l'indipendenza e rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli obblighi imposti agli Stati membri e i compiti attribuiti agli organismi per la parità ai sensi della presente direttiva	2. Gli obblighi imposti agli Stati membri e i compiti attribuiti agli organismi per la parità ai sensi della presente direttiva

riguardano i diritti e gli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.	riguardano i diritti e gli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE***, nonché i casi di discriminazione strutturale o sistemica nei settori pubblico e privato, tra cui nell'istruzione, nella formazione, nella sanità, nella protezione sociale e nell'applicazione della legge***.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Definizioni
	1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
	(a) "discriminazione strutturale o sistemica": regole, norme, procedure, modelli di atteggiamenti o comportamenti di istituzioni e altre strutture sociali che, consapevolmente o meno, pongono ostacoli all'accesso di gruppi o individui agli stessi diritti e alle stesse opportunità degli altri e che contribuiscono a esiti meno favorevoli per i medesimi rispetto alla maggioranza della popolazione;
	(b) "discriminazione intersezionale": la situazione in cui si verifica una discriminazione sulla base di due o più motivi protetti dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE, che operano e interagiscono tra loro allo stesso tempo in modo tale da essere inscindibili, producendo forme di discriminazione distinte e specifiche.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Designazione degli organismi per la parità	Designazione ***e struttura*** degli organismi per la parità

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 2 – primo comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri designano uno o più organismi (definiti di seguito "organismi per la parità") ***per esercitare*** le competenze definite nella presente direttiva.	Gli Stati membri designano uno o più organismi (definiti di seguito "organismi per la parità") ***e li dotano delle risorse necessarie affinché esercitino*** le competenze definite nella presente direttiva.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli organismi per la parità possono trattare motivi singoli o multipli. Nel caso di un organismo per la parità che tratta motivi multipli, gli Stati membri garantiscono un'attenzione chiara e adeguata a ciascuno di essi. Le competenze e i poteri attribuiti a tutti i mandati di tale istituzione sono armonizzati e rafforzati in modo che ciascun mandato goda, per quanto possibile, delle più ampie competenze e dei più ampi poteri disponibili a qualsiasi altro mandato.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli organismi per la parità possono far parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della ***difesa*** dei diritti umani o ***della salvaguardia dei diritti individuali***.	***2.*** Gli organismi per la parità possono far parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della ***protezione e della promozione*** dei diritti umani***, nella misura in cui ciò non compromette la capacità dell'organismo per la parità*** o ***dell'agenzia competente di adempiere le relative funzioni. Tale struttura garantisce la visibilità e la partecipazione dell'organismo per la parità in tutte le fasi e consente la piena trasparenza e responsabilizzazione del processo***.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli organismi per la parità garantiscono l'equilibrio di genere nelle posizioni di leadership e dirigenziali di alto livello e sono incoraggiati a riflettere la diversità della società in generale.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano misure per garantire che gli organismi per la parità siano indipendenti e liberi da influenze esterne nell'adempimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, in particolare per quanto riguarda la struttura giuridica, la responsabilizzazione, il bilancio, il personale e le ***questioni organizzative***.	1. Gli Stati membri adottano misure per garantire che gli organismi per la parità siano ***pienamente*** indipendenti***, autonomi*** e liberi da influenze esterne nell'adempimento dei loro compiti***, nella decisione dei loro programmi di lavoro, delle loro azioni*** e nell'esercizio delle loro competenze, in particolare per quanto riguarda la struttura giuridica, la responsabilizzazione, il bilancio, il

personale e le ***funzioni decisionali. Gli organismi per la parità non sono istituiti nell'ambito di un ministero o di un organismo che riceve istruzioni direttamente dal governo.***

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri introducono norme e garanzie trasparenti in materia di selezione, nomina, revoca e potenziali conflitti di interessi del personale degli organismi per la parità***,*** e in particolare ***delle*** persone che detengono ***un incarico direttivo***, per ***garantirne*** la competenza e l'indipendenza.	2. Gli Stati membri introducono norme e garanzie trasparenti ***e chiare*** in materia di selezione, nomina, ***promozione,*** revoca e potenziali conflitti di interessi del personale ***e dei membri del consiglio direttivo*** degli organismi per la parità***. Tali norme*** e ***garanzie riguardano,*** in particolare***, le*** persone che detengono ***incarichi direttivi e assicurano procedure trasparenti***, ***meritocratiche e partecipative*** per ***garantire*** la competenza***, l'autonomia*** e l'indipendenza ***degli organismi per la parità, nello specifico per quanto riguarda la prevenzione di ingerenze da parte del governo***.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri predispongono garanzie adeguate, in particolare nella struttura interna degli organismi per la parità, al fine di assicurare l'esercizio indipendente ***delle*** loro competenze, soprattutto laddove alcune di queste esigano imparzialità e altre siano incentrate sul sostegno alle vittime.	3. Gli Stati membri predispongono garanzie adeguate ***e sufficienti***, in particolare nella struttura interna degli organismi per la parità, al fine di assicurare l'esercizio indipendente ***di tutte le*** loro competenze, ***continuando al contempo a incoraggiarne la coerenza,*** soprattutto laddove alcune di queste esigano imparzialità e altre siano incentrate sul sostegno alle vittime***, consentendo allo***

	stesso tempo la cooperazione e il coordinamento tra i mandati e il personale condiviso al fine di promuovere la coerenza e l'efficienza.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri predispongono garanzie adeguate nella struttura interna degli organismi plurimandato per garantire l'esercizio autonomo del mandato sulla parità.	4. Gli Stati membri predispongono garanzie adeguate ***e sufficienti*** nella struttura interna degli organismi plurimandato per garantire l'esercizio autonomo del mandato sulla parità.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli organismi per la parità plurimandato possono adottare misure volte a creare una struttura interna che garantisca l'esercizio autonomo dei loro vari mandati, se del caso.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Gli organismi per la parità hanno il diritto di rilasciare dichiarazioni pubbliche e di produrre e pubblicare studi di ricerca, raccomandazioni e relazioni senza chiedere alcuna autorizzazione preventiva o approvazione o darne notifica al governo o a qualsiasi

istituzione o parte esterna.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun organismo per la parità sia dotato delle risorse umane, tecniche e finanziarie ***necessarie*** per svolgere tutti i suoi compiti ed esercitare tutte le sue competenze in maniera efficace, per tutti i motivi e in tutti i settori trattati dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE***, anche in caso di ampliamento delle competenze, aumento delle denunce, dei costi del contenzioso e dell'uso di sistemi automatizzati***.	1. Gli Stati membri***, conformemente alle rispettive procedure di bilancio nazionali,*** provvedono affinché ciascun organismo per la parità sia dotato delle risorse umane, tecniche e finanziarie***, nonché di esperti, necessari*** per svolgere tutti i suoi compiti ed esercitare tutte le sue competenze in maniera efficace ***e con un impatto reale***, per tutti i motivi e in tutti i settori trattati dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché la dotazione di bilancio destinata agli organismi per la parità sia stabile, pianificata su base pluriennale e dotata di un margine per imprevisti sufficiente per coprire i costi imprevedibili. La messa a disposizione di tali risorse agli organismi per la parità non determina in alcun modo obblighi, impliciti o diretti, a carico degli stessi organismi nei confronti del relativo Stato membro, governo o ente ministeriale che fornisce tali risorse.

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri provvedono affinché, nell'eventualità che aumentino le competenze, le denunce o i costi del contenzioso o altri costi connessi, gli organismi per la parità siano dotati di personale qualificato, di servizi e di risorse digitali necessari per lo svolgimento dei loro compiti, fra cui la ricerca, il monitoraggio, la comunicazione e l'uso di sistemi automatizzati. A tal fine, gli organismi per la parità sono dotati del necessario aumento di bilancio. Il bilancio degli organismi per la parità non subisce alcuna riduzione.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità siano in grado di fornire riscontri a Equinet per consentirne la consultazione, a norma dell'articolo 13 della presente direttiva, in materia di legislazione, politiche, procedure e programmi a livello dell'Unione.

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una

	dotazione di bilancio dedicata e indipendente per coprire i costi del contenzioso, da adeguare annualmente sulla base del volume effettivo di azioni in giudizio perseguite dall'organismo per la parità, e che è cofinanziata in modo significativo dai programmi di finanziamento dell'UE.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) adottano una strategia per sensibilizzare tutta la popolazione, in tutto il loro territorio, con particolare attenzione alle persone e ai gruppi a rischio di discriminazione, in merito ai diritti di cui alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e all'esistenza ***di*** organismi per la parità e dei relativi servizi;	(a) adottano una strategia ***nazionale, in consultazione con i rappresentanti della società civile e le parti sociali,*** per ***informare regolarmente e*** sensibilizzare tutta la popolazione, in tutto il loro territorio, con particolare attenzione alle persone e ai gruppi a rischio di discriminazione, in merito ai diritti di cui alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e ***alla capacità di esercitarli, nonché in merito*** all'esistenza***, alle competenze, al ruolo e all'accessibilità dei diversi*** organismi per la parità e dei relativi servizi; ***tale strategia nazionale prevede campagne di informazione che si avvalgono di vari strumenti di comunicazione, compresi i social media; la strategia nazionale comprende inoltre, fra l'altro, un piano per la diffusione di informazioni, consigli, formazione, sostegno e orientamenti, destinato alle persone di tutte le età e alle istituzioni, sia pubbliche che private;***

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) provvedono affinché il personale di ciascun organismo per la parità abbia ricevuto una formazione specifica relativa a tutti i motivi di discriminazione di cui alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e a tutte le forme di violenza di genere;

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) provvedono affinché gli organismi per la parità ***si impegnino*** nella prevenzione delle discriminazioni e nella promozione della parità di trattamento ***e adottino*** una strategia che ***definisca le modalità del loro impegno*** nel dialogo pubblico, ***comunichino*** con le persone e i gruppi a rischio di discriminazione, ***offrano attività di*** formazione e orientamento ***e promuovano*** gli obblighi in materia di uguaglianza, l'azione positiva e l'integrazione della parità negli enti pubblici e in quelli privati.	(b) provvedono affinché gli organismi per la parità ***siano in grado, quanto meno, di:***
	i) impegnarsi nella prevenzione delle discriminazioni***, comprese quelle intersezionali,*** e nella promozione della parità di trattamento,
	ii) adottare una strategia che ***delinei i passi da intraprendere per impegnarsi*** nel dialogo pubblico,
	iii) cooperare e comunicare con le persone e i gruppi a rischio di discriminazione ***e con le organizzazioni della società civile che si occupano di uguaglianza di genere e di non discriminazione***,
	iv) offrire informazioni, consulenza, formazione***, sostegno*** e orientamento ***alle persone e alle istituzioni del settore pubblico e privato sulla promozione e il***

	raggiungimento dell'uguaglianza e sulla prevenzione della discriminazione,
	v) promuovere e sostenere l'attuazione degli obblighi in materia di uguaglianza, l'azione positiva e l'integrazione della parità negli enti pubblici e in quelli privati***,***
	vi) condurre ricerche sulla discriminazione, compresa la discriminazione strutturale o sistemica e intersezionale, nonché sulla discriminazione online, compresa la discriminazione algoritmica,
	vii) collaborare con l'offerta di formazione sulla non discriminazione e sui diritti fondamentali rivolta al personale delle autorità di controllo per garantire la corretta applicazione del diritto dell'Unione in materia di lotta alla discriminazione e diritti fondamentali, anche nell'ambito della discriminazione algoritmica.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In tale contesto gli Stati membri e gli organismi per la parità prendono in considerazione gli strumenti di comunicazione e i formati più idonei per ciascun gruppo di destinatari. Concentrano l'attenzione in particolare sui gruppi svantaggiati che possono incontrare ostacoli nell'accedere alle informazioni, ad esempio a causa delle loro condizioni economiche, dell'età, della disabilità, del grado di alfabetizzazione, della nazionalità, dello status di soggiornante o della difficoltà di accedere a strumenti online.	In tale contesto gli Stati membri e gli organismi per la parità prendono in considerazione gli strumenti di comunicazione e i formati più idonei per ciascun gruppo di destinatari. Concentrano l'attenzione in particolare sui gruppi svantaggiati che possono incontrare ostacoli nell'accedere alle informazioni, ad esempio a causa delle loro condizioni economiche, dell'età, della disabilità, ***delle condizioni di salute,*** del grado di alfabetizzazione, della nazionalità, ***dell'origine etnica,*** dello status di soggiornante o della difficoltà di accedere a strumenti online***, tenendo conto delle esigenze specifiche di tali gruppi in un determinato Stato membro***.

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione formula orientamenti relativi a entrambe le strategie sei mesi dopo l'adozione della presente direttiva, esprime un parere sulla loro qualità ed efficacia e monitora la loro attuazione, anche attraverso la pubblicazione di una relazione semestrale sui progressi nella loro attuazione.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Assistenza alle vittime	***Sostegno e*** assistenza alle vittime ***di discriminazione***

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità siano in grado di fornire assistenza alle vittime ***ai sensi dei paragrafi da 2 a 4***.	1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità siano in grado di fornire***, a titolo gratuito, sostegno e*** assistenza alle vittime ***conformemente alla presente direttiva***.

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli organismi per la parità sono in grado di ricevere denunce di	2. Gli organismi per la parità sono in grado di ricevere denunce di

discriminazioni, oralmente, per iscritto e online.	discriminazioni ***con ogni mezzo possibile***, ***fra cui*** oralmente, per iscritto e online.

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli organismi per la parità offrono assistenza alle vittime***, dapprima informandole*** in merito al quadro giuridico, ***anche con*** una consulenza mirata alla situazione specifica, ai servizi offerti dall'organismo per la parità e ai relativi aspetti procedurali, nonché ***ai mezzi di ricorso disponibili, compresa la*** possibilità di promuovere un'azione giudiziaria.	Gli organismi per la parità offrono ***sostegno e*** assistenza alle vittime ***che hanno presentato una denuncia, compresa l'assistenza legale. Il personale degli organismi per la parità è in grado di fornire alle vittime informazioni di prima mano ed è dotato delle competenze necessarie per riconoscere le esigenze psicologiche. Gli organismi per la parità sono inoltre in grado di offrire consulenza sulle modalità con cui presentare una denuncia, anche con informazioni*** in merito al quadro giuridico ***e ai loro diritti da esso conferiti***, una consulenza mirata alla situazione specifica ***e alle esigenze delle vittime***, ai servizi offerti dall'organismo per la parità e ai relativi aspetti procedurali, nonché alla possibilità di promuovere un'azione giudiziaria ***e ad altri mezzi di ricorso disponibili***.

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli organismi per la parità formulano una valutazione preliminare della denuncia sulla base delle informazioni presentate volontariamente dalle parti interessate. Gli Stati membri definiscono le precise modalità in base alle quali l'organismo per la parità formula tale valutazione preliminare.	***soppresso***

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli organismi per la parità sono in grado di offrire alle parti la possibilità di giungere a una composizione amichevole della controversia. Tale processo è subordinato all'accordo delle parti e può essere condotto dallo stesso organismo per la parità oppure da un altro specifico ente esistente; in quest'ultimo caso l'organismo per la parità può formulare osservazioni a tale ente. La partecipazione a tale processo non impedisce alle parti di esercitare il diritto di avviare un'azione giudiziaria.	Gli organismi per la parità sono in grado di offrire alle parti la possibilità di giungere a una composizione amichevole***, giudiziaria o extragiudiziale,*** della controversia. Tale processo è subordinato all'accordo delle parti e può essere condotto dallo stesso organismo per la parità oppure da un altro specifico ente esistente; in quest'ultimo caso l'organismo per la parità può formulare osservazioni a tale ente. La partecipazione a tale processo non impedisce alle parti di esercitare il diritto di avviare un'azione giudiziaria.

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Indagini
	1. Gli Stati membri provvedono affinché agli organismi per la parità sia conferito il potere di svolgere indagini efficaci, in seguito a una denuncia o di propria iniziativa, in merito all'esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento di cui alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e affrontano sia le discriminazioni individuali che quelle strutturali o sistemiche.
	2. Gli Stati membri stabiliscono un quadro che consente agli organismi per la parità di condurre indagini di accertamento dei fatti, sia in seguito a

una denuncia che di propria iniziativa a fronte di un ragionevole sospetto, in modo da garantire che tutti i fatti del caso siano presi in considerazione ai fini della decisione definitiva. In particolare, tale quadro assicura che gli organismi per la parità abbiano il diritto effettivo di accesso alle informazioni necessarie per stabilire se tali discriminazioni abbiano avuto luogo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici e privati e qualsiasi altra terza parte interessata, come pure il presunto responsabile, abbiano il dovere di collaborare con gli organismi per la parità nelle loro indagini e nell'accertamento dei fatti, fornendo le informazioni richieste, fatti salvi i diritti relativi ai dati di ciascun soggetto. Gli organismi per la parità hanno il diritto di imporre sanzioni nel caso in cui non siano fornite le prove e/o le informazioni pertinenti richieste. Sono imposte sanzioni, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, solo se non esiste un motivo debitamente giustificato per non fornire le prove e/o le informazioni richieste e se queste non includono dati personali.

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 ter
	Pareri e funzioni decisionali
	1. Gli Stati membri provvedono affinché agli organismi per la parità sia conferito un mandato adeguato per affrontare in modo efficace la discriminazione.
	2. Le funzioni che possono essere attribuite agli organismi per la parità

comprendono:

(a) ricevere, esaminare, sentire e tentare una conciliazione per le denunce individuali e collettive di discriminazione e adottare decisioni in merito a tali denunce sulla base della legislazione pertinente, comprese le disposizioni sulla condivisione dell'onere della prova;

(b) decidere se abbia avuto luogo una violazione della legislazione antidiscriminazione;

(c) registrare per iscritto la valutazione di un caso o di un'indagine, compresi l'accertamento dei fatti e una conclusione motivata sull'esistenza della discriminazione;

(d) emettere, se del caso, decisioni giuridicamente vincolanti che richiedono azioni per porre fine alla discriminazione, raggiungere la piena uguaglianza e prevenire discriminazioni future;

(e) applicare misure atte a porre rimedio a qualsiasi violazione constatata e a prevenirne il ripetersi. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità siano in grado di stabilire meccanismi adeguati per dar seguito alle decisioni, come gli obblighi di riscontro, e per applicare le decisioni stesse;

(f) imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, come ad esempio il pagamento di un risarcimento dei danni sia materiali che immateriali e di multe, qualora abbiano constatato una violazione della legislazione antidiscriminazione;

(g) formulare pareri e raccomandazioni non vincolanti che richiedono azioni per porre fine alla discriminazione, raggiungere la piena uguaglianza e prevenire discriminazioni future;

(h) garantire l'attuazione delle loro decisioni, dei loro pareri e delle loro raccomandazioni;

	(i) pubblicare le loro decisioni, i loro pareri e le loro raccomandazioni senza divulgare dati personali, comprese, se del caso, le sanzioni imposte.
	3. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto nazionale preveda il diritto di ricorso in sede giudiziaria contro le decisioni definitive e giuridicamente vincolanti emesse dall'organismo per la parità.

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Pareri e decisioni	
1. Gli Stati membri provvedono affinché qualora, in seguito a una denuncia o di propria iniziativa, gli organismi per la parità ritengano che il principio della parità di trattamento di cui alle direttive 2006/54/CE o 2010/41/UE possa essere stato violato, agli organismi in questione sia conferito il potere di indagare ulteriormente sul caso.	
2.	
Gli Stati membri stabiliscono un quadro che consente agli organismi per la parità di accertare i fatti.	
In particolare, tale quadro conferisce agli organismi per la parità i diritti effettivi di accesso alle informazioni necessarie per stabilire se tali discriminazioni abbiano avuto luogo. Predispongono inoltre meccanismi adeguati affinché gli organismi per la parità cooperino a tale scopo con gli enti pubblici competenti.	
3. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che il presunto responsabile e qualsiasi terzo siano giuridicamente	

tenuti a fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti dagli organismi per la parità.

4.

Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità presentino per iscritto la loro valutazione del caso comprendente un accertamento dei fatti e una conclusione motivata sull'esistenza di discriminazioni. Gli Stati membri decidono se ciò debba avvenire mediante pareri non vincolanti o per mezzo di decisioni vincolanti che costituiscono titolo esecutivo.

Se del caso, pareri e decisioni comprendono misure specifiche atte a porre rimedio a qualsiasi violazione constatata e a prevenirne il ripetersi. Gli Stati membri stabiliscono meccanismi adeguati per dar seguito a pareri, come gli obblighi di riscontro, e per applicare le decisioni.

Gli organismi per la parità pubblicano una sintesi dei propri pareri e delle proprie decisioni senza rivelare dati personali.

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità abbiano il diritto di agire in giudizio in procedimenti ***amministrativi e civili relativi*** all'attuazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE in conformità ***dei paragrafi da 2 a 5***, fatte salve le norme nazionali in materia di ammissibilità delle azioni.	1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità abbiano il diritto di agire in giudizio ***dinanzi a istituzioni, organi giudicanti, compresi i tribunali amministrativi, e*** in procedimenti ***giudiziari in relazione*** all'attuazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE in conformità ***del presente articolo***, fatte salve le norme nazionali in materia di ammissibilità delle azioni.

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il diritto di agire in giudizio comprende:	2. Il diritto di agire in giudizio comprende***, tra l'altro, tutti i seguenti diritti***:

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il diritto dell'organismo per la parità di agire come parte nel procedimento relativo all'esecuzione o al controllo giurisdizionale di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo ***4***;	(a) il diritto dell'organismo per la parità di agire come parte nel procedimento relativo all'esecuzione o al controllo giurisdizionale di una decisione adottata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo ***2***;

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il diritto dell'organismo per la parità di presentare osservazioni agli organi giurisdizionali senza essere parte del procedimento;	(b) il diritto dell'organismo per la parità di presentare osservazioni agli organi giurisdizionali***, alle istituzioni e agli organi giudicanti, compresi i tribunali amministrativi,*** senza essere parte del procedimento ***o in veste di terzo o di esperto***;

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) il diritto dell'organismo per la parità di avviare procedimenti o di parteciparvi per conto o a sostegno di una o più vittime***;*** in quest'ultimo caso è ***necessaria l'approvazione*** delle vittime.	(c) il diritto dell'organismo per la parità di avviare procedimenti o di parteciparvi ***a proprio nome o*** per conto o a sostegno di una o più vittime***, in particolare al fine di affrontare la discriminazione strutturale o quella sistemica, anche online.*** In quest'ultimo caso è ***necessario il consenso informato*** delle vittime***;***

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) il diritto di ricorrere a procedure alternative di risoluzione delle controversie, fra cui, se del caso, meccanismi di composizione amichevole;

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) il diritto dell'organismo per la parità di avviare un procedimento giudiziario a proprio nome, in particolare per affrontare discriminazioni strutturali o sistemiche, anche online, in casi selezionati dall'organismo per la parità a causa della loro frequenza o gravità, oppure della necessità di giungere a un chiarimento giuridico, in base ai criteri pubblicati stabiliti dall'organismo per la parità.

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità abbiano il diritto di monitorare l'esecuzione delle decisioni delle istituzioni, degli organi giudicanti e degli organi giurisdizionali che si occupano di parità, discriminazione e intolleranza.

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità siano in grado di predisporre un sistema in base al quale le vittime non debbano sostenere le spese processuali e amministrative o le spese di rappresentanza, in particolare nei casi di discriminazione strutturale o sistemica, compresa quella online, e i loro casi siano oggetto di contenziosi strategici.

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità abbiano il diritto di avviare un procedimento giudiziario direttamente a seguito del ricorso ai poteri di indagine di cui all'articolo 7 bis, senza che sia necessario formulare un parere o una decisione prima di avviare il

	procedimento.

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo per la parità possa avviare un procedimento giudiziario in nome proprio, in particolare per affrontare discriminazioni strutturali e sistematiche in casi selezionati dall'organismo per la parità a causa della loro frequenza o gravità, oppure della necessità di giungere a un chiarimento giuridico.	***soppresso***

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), l'organismo per la parità non presenti nei procedimenti giudiziari le prove da esso ottenute mediante l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafo 3.	***soppresso***

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri ***provvedono*** affinché non siano avviate né portate avanti indagini ai sensi dell'articolo 8, paragrafi	5. Gli Stati membri ***possono provvedere*** affinché non siano avviate né portate avanti indagini ai sensi dell'articolo

da 2 a 4, se nello stesso caso è pendente un procedimento giudiziario.	8, paragrafi da 2 a 4, se nello stesso caso è pendente un procedimento giudiziario.

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità possano avviare procedimenti giudiziari avvalendosi delle prove raccolte conformemente all'articolo 7 bis, paragrafi 2 e 3, senza che sia necessario formulare preventivamente un parere o una decisione vincolante.

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, siano debitamente tutelati i diritti di difesa delle persone fisiche e giuridiche coinvolte. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità garantiscano riservatezza ai testimoni e agli informatori nonché, nella misura del possibile, ai denuncianti.	Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di cui agli articoli 6, 7, *7* ***bis, 7 ter,*** 8 e 9, siano debitamente tutelati i diritti di difesa delle persone fisiche e giuridiche coinvolte. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità garantiscano riservatezza ai testimoni e agli informatori nonché, nella misura del possibile, ai denuncianti ***e predispongano tutele interne per gli informatori***.

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le decisioni di cui all'***articolo 8, paragrafo 4***, sono soggette al controllo giurisdizionale, in conformità del diritto nazionale.	Le decisioni di cui all'***articolo 7 ter, paragrafo 1, lettere da c) a g)***, sono soggette al controllo giurisdizionale, in conformità del diritto nazionale.

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità forniscano gratuitamente tutti i loro servizi ai denuncianti sull'intero territorio nazionale, comprese le zone rurali e remote.	2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità forniscano gratuitamente tutti i loro servizi ai denuncianti sull'intero territorio nazionale ***con l'istituzione di uffici locali e regionali, ove necessario***, comprese le zone rurali e remote.

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***garantiscono accessibilità e offrono soluzioni appropriate alle*** persone con disabilità ***per*** assicurare ***loro*** parità di accesso a tutti i servizi ***e*** a tutte le attività degli organismi per la parità, tra cui l'assistenza alle vittime, la gestione delle denunce, i meccanismi di composizione amichevole, informazioni e pubblicazioni, nonché le attività di prevenzione, promozione e sensibilizzazione.	3. Gli Stati membri ***provvedono affinché gli organismi per la parità dispongano del personale qualificato necessario per collaborare con le*** persone con disabilità ***e le persone appartenenti ad altri gruppi a rischio di discriminazione, in modo da*** assicurare parità di accesso a tutti i servizi***,*** a tutte le attività ***e a tutte le informazioni*** degli organismi per la parità ***in formati accessibili alle persone con disabilità***, tra cui l'assistenza alle vittime, la gestione delle denunce, i meccanismi di composizione amichevole, informazioni e pubblicazioni, nonché le attività di prevenzione, promozione e sensibilizzazione ***a norma della direttiva***

(UE) 2016/2102.

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità dispongano di meccanismi adeguati per cooperare, nei rispettivi settori di competenza, con altri organismi per la parità ***nello stesso Stato membro,*** e con gli enti pubblici e privati competenti, ***tra cui*** le organizzazioni della società civile***, a livello nazionale, regionale e locale oltre che in altri Stati membri e a livello internazionale e dell'Unione europea***.	Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità dispongano di meccanismi adeguati per cooperare, nei rispettivi settori di competenza, con altri organismi per la parità e con gli enti pubblici e privati competenti, ***le parti sociali e*** le organizzazioni della società civile ***nello stesso Stato membro, anche a livello regionale e locale***. ***Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità dispongano di meccanismi adeguati per cooperare, nei rispettivi settori di competenza, con altri organismi per la parità a livello internazionale e dell'Unione europea, come pure con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e la rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet), nonché le organizzazioni della società civile e le parti sociali.***

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi provvedono affinché gli organismi per la parità ***abbiano*** il diritto di formulare raccomandazioni su tali questioni***, di pubblicarle*** e di chiedere un riscontro alle autorità interessate.	Gli organismi per la parità ***hanno*** il diritto di formulare raccomandazioni su tali questioni e di chiedere un riscontro alle autorità interessate***, nonché di formulare proposte volte a migliorare e aggiornare la normativa esistente in materia di promozione della parità***.

	Gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni e i riscontri richiesti nel quadro della procedura di consultazione siano resi disponibili al pubblico.

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità possano accedere ai dati statistici relativi ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, raccolti da enti pubblici e privati tra cui autorità pubbliche, sindacati, imprese e organizzazioni della società civile, ove giudichino tali dati statistici necessari per una valutazione complessiva della situazione concernente le discriminazioni nello Stato membro, e per redigere la relazione di cui all'articolo 15, lettera c).	3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità possano accedere ai dati statistici relativi ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, raccolti da enti pubblici e privati tra cui autorità pubbliche, sindacati, imprese e organizzazioni della società civile, ***e affinché siano loro forniti tali dati statistici,*** ove giudichino tali dati statistici necessari per una valutazione complessiva della situazione concernente le discriminazioni nello Stato membro, e per redigere la relazione di cui all'articolo 15, lettera c). ***Gli Stati membri provvedono affinché tali dati siano forniti in un formato accessibile agli organismi per la parità, affinché questi possano utilizzarli prontamente.***

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità possano condurre inchieste indipendenti ***in materia*** di discriminazione.	5. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità possano ***e dispongano delle risorse umane e finanziarie necessarie per*** condurre inchieste***, relazioni e studi*** indipendenti ***concernenti tutte le forme*** di discriminazione***, compresa la discriminazione intersezionale, strutturale***

	o sistemica, anche online, nonché per esternalizzarli, anche avvalendosi del sostegno di esperti fornito dagli organismi competenti dell'UE e degli Stati membri che si occupano di discriminazione, come l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali o l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 15 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) pubblichino almeno ogni ***quattro*** anni una relazione, contenente raccomandazioni, sulla situazione in materia di parità di trattamento e discriminazione nel rispettivo Stato membro, ***inclusi i potenziali problemi strutturali***.	(c) pubblichino almeno ogni ***due*** anni una relazione, contenente raccomandazioni, sulla situazione in materia di ***parità di genere,*** parità di trattamento e discriminazione, ***inclusa la potenziale discriminazione strutturale o sistemica, come pure i problemi online, e qualsiasi azione o tentativo di regresso in tali ambiti, e un'analisi dei finanziamenti*** nel rispettivo Stato membro. ***La relazione include altresì un seguito delle raccomandazioni precedenti e le azioni intraprese al riguardo. La relazione è presentata al rispettivo parlamento nazionale ed è inviata al Parlamento.***

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 15 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) si impegnino in un dialogo sostenibile con il governo e le altre autorità, che prendono in considerazione le raccomandazioni degli organismi per la parità in materia di legislazione, politiche, procedure, programmi e prassi e agiscono entro un certo lasso di tempo.

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione, per mezzo di un atto ***di esecuzione***, compila un elenco di indicatori comuni per misurare gli effetti pratici della presente direttiva. Al momento di elaborare gli indicatori la Commissione ***può chiedere*** la consulenza dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ***e*** dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Tali indicatori riguardano ***le*** risorse, ***il*** funzionamento indipendente, le attività e l'efficacia degli organismi per la parità, nonché l'evoluzione del loro mandato, dei poteri e della struttura, garantendo la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati raccolti a livello nazionale.	1. La Commissione, per mezzo di un atto ***delegato***, compila un elenco di indicatori comuni ***a livello europeo*** per misurare gli effetti pratici della presente direttiva. Al momento di elaborare gli indicatori la Commissione ***chiede*** la consulenza dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali***,*** dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ***e della rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet)***. Tali indicatori riguardano ***l'adeguatezza delle*** risorse, ***comprese le risorse finanziarie e umane, elementi chiave del*** funzionamento indipendente, le attività e l'efficacia degli organismi per la parità, nonché l'evoluzione del loro mandato, dei poteri e della struttura, garantendo la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati raccolti a livello nazionale.

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro ***[cinque*** anni dalla data di recepimento], e successivamente ogni ***cinque*** anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in merito all'applicazione della presente direttiva, compresi i dati sugli effetti pratici raccolti sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e in particolare tenendo conto delle relazioni elaborate dagli organismi	2. Entro ***[due*** anni dalla data di recepimento], e successivamente ogni ***due*** anni, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in merito all'applicazione della presente direttiva, compresi i dati sugli effetti pratici raccolti sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e in particolare tenendo conto delle relazioni elaborate dagli organismi

per la parità ai sensi dell'articolo 14, lettere b) e c).

per la parità ai sensi dell'articolo 14, lettere b) e c).

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione elabora una relazione sull'applicazione e gli effetti pratici della presente direttiva sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2 e di ulteriori dati pertinenti raccolti a livello nazionale e di Unione dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, in particolare presso i portatori di interessi.	3. La Commissione elabora una relazione sull'applicazione e gli effetti pratici della presente direttiva sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2 e di ulteriori dati pertinenti raccolti a livello nazionale e di Unione dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, in particolare presso ***gli organismi per la parità, la rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet), le organizzazioni della società civile e*** i portatori di interessi. ***La relazione può contenere una valutazione specifica del funzionamento indipendente degli organismi per la parità. Le denunce relative a eventuali ingerenze possono essere presentate alla Commissione, la quale conduce un'indagine approfondita sulle accuse e le valuta nella sua relazione annuale sullo Stato di diritto, nel quadro delle questioni istituzionali correlate al sistema di bilanciamento dei poteri.***

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione può formulare raccomandazioni di follow-up qualora constati, nel quadro del suo monitoraggio delle azioni di lotta contro la

	discriminazione negli Stati membri, evoluzioni preoccupanti in uno Stato membro.

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità raccolgano dati personali solo qualora ciò sia necessario per l'adempimento ***di un compito previsto*** dalla presente direttiva.	1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi per la parità raccolgano ***e trattino*** dati personali solo qualora ciò sia necessario per l'adempimento ***dei compiti previsti*** dalla presente direttiva ***e qualora la raccolta e il trattamento dei dati siano pienamente conformi al regolamento (UE) 2016/679***.

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché, quando gli organismi per la parità trattano categorie particolari di dati personali, ossia dati sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità o ***l'***orientamento sessuale, siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.	2. Gli Stati membri provvedono affinché, quando gli organismi per la parità trattano categorie particolari di dati personali ***ai sensi del regolamento (UE) 2016/679***, ossia dati sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità o ***la vita sessuale di una persona*** o ***il suo*** orientamento sessuale, ***la salute, i dati biometrici o genetici, ciò avvenga nel pieno rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e affinché*** siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato ***conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679***.

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [***18*** mesi]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.	Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [***12*** mesi]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

MOTIVAZIONE

Tutte le vittime di discriminazione meritano uguale protezione, sostegno e accesso alla giustizia. Il diritto alla non discriminazione è sancito dalla Carta e dai trattati e deve essere pienamente rispettato. Tuttavia, la regressione ai danni della parità di genere e di altri diritti fondamentali è evidente a livello globale e sta rapidamente aumentando, e l'Europa non fa eccezione. È più importante che mai che l'UE adempia al suo mandato di combattere attivamente e con forza la discriminazione. A tale proposito, il rafforzamento del ruolo e dell'indipendenza degli organismi nazionali per la parità è un passo importante verso un'Unione priva di discriminazioni.

Una persona su cinque nell'UE subisce discriminazioni o molestie per motivi diversi o per una combinazione di motivi. Purtroppo, il quadro normativo dell'UE contro la discriminazione è frammentato e crea una "gerarchia" artificiale di motivi protetti portando le vittime a essere tutelate in modo diseguale. Tale situazione deve essere risolta con urgenza. È quindi particolarmente deplorevole che, nonostante i ripetuti appelli del Parlamento europeo, la direttiva orizzontale contro la discriminazione rimanga bloccata dal Consiglio, ostacolando i progressi nel raggiungimento di un quadro coerente contro la discriminazione a livello europeo. In tale contesto, le attuali direttive rappresentano un'opportunità per aumentare le ambizioni e garantire una forte protezione contro la discriminazione e il sostegno alle vittime in tutti gli Stati membri.

Gli organismi per la parità svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere l'uguaglianza e combattere la discriminazione. In particolare, sono fondamentali per fornire sostegno e assistenza alle vittime, sensibilizzare l'opinione pubblica, condurre inchieste, relazioni e ricerche indipendenti, raccogliere dati, monitorare le tendenze, formulare raccomandazioni e garantire l'attuazione del diritto antidiscriminatorio dell'UE a livello nazionale. La mancanza di norme vincolanti in merito al loro mandato ha contribuito alla disparità di protezione contro la discriminazione nei diversi Stati membri. Norme minime vincolanti per gli organismi per la parità consentirebbe di sfruttare appieno il loro potenziale.

Con le nuove direttive, le competenze minime degli organismi per la parità devono essere significativamente rafforzate. Occorre garantire loro piena indipendenza e autonomia e assicurarne la protezione dai tagli di bilancio e dall'influenza dello Stato. Inoltre, agli organismi per la parità devono essere riconosciute competenze decisionali, tra cui il diritto di ricevere denunce, poteri investigativi e di contenzioso, compreso quello di imporre sanzioni proporzionate e dissuasive. Gli organismi per la parità dovrebbero inoltre essere in grado di prendere decisioni giuridicamente vincolanti e fornire pareri non vincolanti, nonché di formulare raccomandazioni e condurre un monitoraggio di seguito.

Gli organismi per la parità dovrebbero avere il diritto di occuparsi, di propria iniziativa, di tutte le questioni che rientrano nel loro mandato. Ciò include la necessità di affrontare la discriminazione strutturale. La mancanza di disposizioni nazionali in materia di discriminazione strutturale, unita ai poteri limitati in materia di contenzioso, ostacola la capacità di azione degli organismi per la parità e lo sviluppo di una nuova giurisprudenza.

Poiché le persone esposte alla discriminazione si trovano spesso in una situazione di vulnerabilità e non sono in grado di affrontare da sole la discriminazione strutturale, è importante che gli organismi per la parità abbiano il diritto di condurre indagini, raccogliere prove e avviare procedimenti giudiziari di propria iniziativa e a proprio nome, al fine di esporre e affrontare le norme e i processi, talvolta invisibili, all'interno delle istituzioni che finiscono per esacerbare le disuguaglianze esistenti.

È inoltre importante monitorare il rapido sviluppo delle tecnologie digitali, compresa l'intelligenza artificiale. È stato ampiamente dimostrato il rischio che tali sistemi comportano per gli individui appartenenti a gruppi vulnerabili, in quanto le tecnologie guidate dai megadati e dall'intelligenza artificiale stanno rafforzando la disuguaglianza, la discriminazione, l'esclusione e la povertà. Per questo motivo, è essenziale che gli organismi per la parità siano dotati di personale qualificato per far luce e affrontare la discriminazione online, compresa quella algoritmica.

La direttiva deve prevedere la capacità degli organismi per la parità di affrontare la discriminazione intersettoriale. Gli organismi per la parità dovrebbero applicare una prospettiva intersezionale in tutti i loro compiti. Affrontare la discriminazione da una prospettiva intersezionale è fondamentale per individuare adeguatamente le forme distinte e specifiche di discriminazione che le vittime subiscono sulla base di due o più motivi. A tale proposito, e in conformità con la giurisprudenza della CGUE, l'ambito di applicazione della direttiva dovrebbe essere il più ampio possibile. Gli Stati membri dovrebbero promuovere e finanziare gli organismi per la parità per coprire tutti i motivi di discriminazione, in conformità della clausola aperta dell'articolo 21 della Carta. L'uguaglianza di genere non può essere raggiunta se non quando saranno compresi ed eliminati tutti i vari tipi di discriminazione, intenzionale o meno, nelle loro forme individuali, strutturali, istituzionali e storiche.

Gli organismi per la parità svolgono il loro lavoro in un contesto sempre più difficile, con politiche, azioni e trattamenti discriminatori che stanno diventando inaccettabilmente normalizzati nelle nostre società. Nonostante il contesto difficile, hanno già dimostrato il loro immenso potenziale. Ora dobbiamo fornire loro gli strumenti necessari per combattere con forza ogni forma di discriminazione. Non c'è più tempo da perdere.